

ACCORDO ATTUATIVO

nell'ambito della Convenzione Quadro tra la Regione autonoma Valle d'Aosta-Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste

la Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dal dirigente, dott. Alessandro Rota, domiciliato per la carica nella sede dell'Assessorato, in località La Maladière n. 39 a Saint-Christophe

e

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini 2/a, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 47, del 27 giugno 2025

di seguito, per brevità, “le Parti”,

premesso che

- l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e l'Università della Valle d'Aosta hanno stipulato una Convenzione Quadro (approvata dal Governo regionale della Valle d'Aosta il 24 marzo 2025 con DGR n. 296 e dal Consiglio dell'Università con deliberazione n. 25, del 18 aprile 2025) finalizzata ad avviare una fattiva collaborazione per sviluppare specifiche iniziative su tematiche di interesse comune e attraverso la quale collaborare, in particolar modo, alla realizzazione di attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata e/o di sviluppo sperimentale;
- all'articolo 2 (Modalità attuative) della sopra citata Convenzione Quadro si stabilisce che, nell'ambito di tale Convenzione Quadro, le singole Strutture organizzative dell'Assessorato e il Centro GREEN possono individuare progetti puntuali, che devono poi essere formalizzati attraverso la stipula di Accordi attuativi che, per l'Assessorato, devono essere approvati con provvedimenti dei dirigenti competenti;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse al presente Accordo attuativo (di seguito, Accordo) sono da considerarsi parte integrante dell'accordo stesso.

Articolo 2 – Finalità

1. Le Parti intendono avviare una collaborazione finalizzata ad una attività di ricerca-azione che possa restituire un'immagine complessiva dei settori agricolo, agroalimentare e rurale della Valle d'Aosta per poter cogliere, analizzare e gestire i mutamenti del contesto socio-economico e, contestualmente, porre le basi per rispondere in modo adeguato alle necessità espresse dal territorio regionale e dai suoi attori alla luce delle strategie della futura programmazione della Politica Agricola Comune 2028/2034.
2. Talune attività svolte dalle Parti possono avere carattere oneroso, come precisato al successivo articolo 9, rubricato “Rimborso dei costi sostenuti”.

Articolo 3 – Oggetto

1. Le Parti concordano di dar vita alla costituzione di un gruppo di ricerca interdisciplinare che coinvolgerà antropologi ed esperti in sviluppo e pianificazione territoriale dell'Università in continuo dialogo e co-progettazione con le professionalità della Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale del Dipartimento Agricoltura.
2. Il gruppo di ricerca di cui al punto 1. si occuperà di:
 - a) informare e coinvolgere gli attori dei settori agricolo, agroalimentare e rurale della Valle d'Aosta su obiettivi e strumenti del progetto di ricerca-azione;
 - b) raccogliere e analizzare i dati quantitativi e qualitativi provenienti da report, materiale e survey già a disposizione;
 - c) raccogliere, attraverso interviste e focus group, e analizzare i dati qualitativi relativi al tessuto agricolo e rurale regionale, rilevando in particolare quali sono le motivazioni, le difficoltà, le opportunità e le prospettive che caratterizzano il vivere e l'operare nel territorio alpino valdostano;
 - d) supervisionare e monitorare le attività di ricerca-azione e le iniziative avviate sul territorio in collaborazione con enti pubblici, associazioni di categoria, produttori e aziende;
 - e) condividere il percorso e gli esiti, intermedi e finali del progetto, con gli attori coinvolti nel processo di ricerca-azione;
 - f) sviluppare in modo sperimentale processi e strumenti di valutazione che rispondano alle esigenze specifiche del progetto nelle sue diverse fasi di attuazione;
 - g) organizzare attività di informazione, coinvolgimento, restituzione, promozione culturale e disseminazione in itinere (laboratori, seminari, convegni, mostre) in modo da coinvolgere sulle tematiche legate al progetto i settori agricolo, agroalimentare e rurale regionali, così come anche un pubblico più ampio e diversificato.
3. L'attività di ricerca-azione si articolerà secondo un programma triennale, con una durata prevista dal 2025 al 2027, e comprenderà le seguenti azioni principali:

Anno 2025:

- redazione di un Piano operativo, contenente il dettaglio delle azioni da intraprendere, un calendario indicativo e, per ciascuna azione, il coinvolgimento delle Parti interessate;
- incontri con gli stakeholder del mondo agricolo per presentare il progetto, condividere modalità di attuazione e obiettivi, e definire il loro coinvolgimento a supporto delle attività previste;
- organizzazione di un evento di lancio del progetto, dedicato al mondo agricolo, con la partecipazione di importanti esponenti istituzionali e scientifici in qualità di relatori, per affrontare le criticità e le prospettive dell'agricoltura in Europa, con particolare attenzione all'area dell'arco alpino.

Anno 2026:

- raccolta di dati qualitativi sul comparto agricolo regionale attraverso una campagna di interviste a un numero significativo di agricoltori e allevatori;
- analisi dei risultati delle interviste e individuazione delle tematiche più rilevanti emerse;
- organizzazione di una serie di focus-group, in diverse località della regione, per condividere e approfondire le tematiche insieme ad amministratori locali, decisori e cittadini;
- redazione di un report di fine anno sulle attività svolte;
- organizzazione di attività di disseminazione e informazione pubblica.

Anno 2027:

- avvio di un confronto tra stakeholder, referenti istituzionali e decisori politici, per mettere in relazione i dati emersi dal progetto con le linee guida della nuova programmazione della Politica Agricola Comune;
- organizzazione di un evento conclusivo di rilievo, finalizzato alla restituzione e condivisione dei principali risultati raggiunti;
- elaborazione di un documento finale.

Articolo 4 - Impegni delle Parti

1. In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai rispettivi ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo.
2. Le Parti danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle stesse in forma scritta.
3. Le Parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 5 - Impegni dell'Università

1. L'Università assicura il coordinamento dell'attività tecnica e scientifica; in particolare, l'Università si impegna a:
 - a) garantire lo svolgimento delle attività e il rispetto del relativo cronoprogramma, anche attraverso il lavoro di alcuni borsisti;
 - b) segnalare tempestivamente eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento delle attività progettuali;
 - c) mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, salvo consenso scritto della Regione;
 - d) non apportare variazioni delle attività concordate senza autorizzazione e accordo con la Regione, considerando che le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta;
 - e) fornire alla Regione i dati necessari ad assicurare il monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
 - f) attenersi alle disposizioni che saranno concordate tra le parti in merito alle modalità di elaborazione dei prodotti e di rendicontazione delle spese.

Articolo 6 - Impegni della Regione

1. La Regione si impegna a collaborare allo svolgimento delle attività, in particolare condividendo tutte le informazioni che si dovessero rendere necessarie per la predisposizione dello studio di cui in argomento, anche attraverso la richiesta di dati ad altri soggetti.

Articolo 7 - Referenti delle attività

1. Le Parti individuano uno o più referenti delle attività, i cui nominativi devono essere comunicati all'altra Parte.
2. I referenti individuati assumono il coordinamento delle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo, in particolare:
 - a) curano le comunicazioni ufficiali;
 - b) concordano le modalità di realizzazione delle attività con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
 - c) assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Articolo 8 - Durata

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione da entrambe le Parti e si conclude il 31 dicembre 2027.
2. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Articolo 9 - Rimborso dei costi sostenuti

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo, la Regione si impegna a rimborsare all'Università le spese sostenute per la realizzazione del progetto di ricerca-azione entro un limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00), relativamente al costo per il reclutamento dei borsisti.
2. Le risorse trasferite saranno gestite dall'Università secondo il suo Statuto e Regolamento.

Articolo 10 - Rendicontazione e rapporti delle attività

1. La Regione si impegna a versare all'Università la somma esplicitata all'articolo 9 comma 1, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, come di seguito dettagliato:

Anno 2025:

- alla presentazione del Piano operativo: euro 10.000
- a conclusione del report di fine anno sulle attività svolte: euro 20.000

Anno 2026:

- alla consegna del report intermedio sulla raccolta e l'analisi dei dati qualitativi: euro 20.000
- alla consegna del report di fine anno sulle attività svolte: euro 25.000

Anno 2027:

- alla consegna del documento finale: euro 25.000

Al termine del progetto, l'Università dovrà presentare una rendicontazione finale comprovante le spese sostenute per la realizzazione del presente accordo, sottoscritta dal Responsabile scientifico. Qualora l'importo rendicontato risultasse inferiore al finanziamento indicato al comma 1, l'eccedenza verrà trattenuta dalla Regione sul saldo.

Articolo 11 - Proprietà intellettuali

1. Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla loro collaborazione informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e ad attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.
2. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a fare riferimento alla collaborazione.
3. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del proprio pre-existing know-how, i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune.
4. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

5. Per l'utilizzo del logo del Centro GREEN si rimanda al Regolamento di Ateneo disciplinante l'uso e la tutela del nome, del logo e dell'immagine dell'Ateneo, nel testo vigente.

Articolo 12 - Spese di bollo e registrazione

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università– autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006.

Articolo 13 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione.
2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione può essere contattato ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it - privacy@regione.vda.it
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.
5. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato.

Articolo 14 - Recesso e Risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo o sull'attività o il funzionamento dell'Università, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.
3. In qualsiasi caso di recesso anticipato, l'Università sarà tenuta a trasmettere alla Regione, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte.

Articolo 15 – Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente Accordo, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione dell'Accordo stesso.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi degli articoli 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990 e 19, comma 2bis, della legge regionale n. 19/2007.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste
La Rettrice
Prof.ssa Manuela Ceretta

Per la Regione
Il Dirigente della Struttura
Politiche regionali di sviluppo rurale
dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
dott. Alessandro Rota